

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



LUXEMBOURG

EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 100/08

22 dicembre 2008

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-549/07

Friederike Wallentin-Hermann / Alitalia

UN VETTORE AEREO NON PUÒ, COME REGOLA GENERALE, RIFIUTARSI DI COMPENSARE PECUNIARIAMENTE I PASSEGGERI IN SEGUITO AD UNA CANCELLAZIONE DEL VOLO CAUSATA DA PROBLEMI TECNICI DELL'AEROMOBILE

La compensazione pecuniaria può tuttavia essere rifiutata se i problemi tecnici derivano da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfuggono al suo effettivo controllo

Il regolamento sulla compensazione e l'assistenza ai passeggeri degli aerei¹ dispone che, in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti spetta una compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo, a meno che essi siano stati tempestivamente informati della cancellazione del volo. Tuttavia, un vettore aereo non è tenuto a pagare tale compensazione pecuniaria se dimostra che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

La sig.ra Wallentin-Hermann ha prenotato, presso l'Alitalia, per se stessa, suo marito e sua figlia, tre posti su un volo in partenza da Vienna (Austria) e diretto a Brindisi, con scalo a Roma. La partenza da Vienna era prevista per il 28 giugno 2005 alle ore 6.45 e l'arrivo a Brindisi era programmato per lo stesso giorno alle 10.35. Già dopo il check-in, cinque minuti prima dell'ora di decollo prevista, i tre passeggeri sono stati informati che il loro volo era stato cancellato. In seguito, sono stati trasferiti su un volo della compagnia Austrian Airlines per Roma, dove sono giunti alle 9.40, ossia 20 minuti dopo l'ora di partenza della loro coincidenza per Brindisi, che hanno quindi perso. La sig.ra Wallentin-Hermann e la sua famiglia sono giunti a Brindisi alle 14.15.

La cancellazione del volo dell'Alitalia in partenza da Vienna era dovuta ad un complesso guasto al motore, con conseguenze sulla turbina, scoperto il giorno precedente nel corso di una verifica.

¹ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Alitalia ne era stata informata la notte precedente al volo. La riparazione dell'aeromobile, che ha richiesto la spedizione di pezzi di ricambio e l'invio di tecnici, è stata completata l'8 luglio 2005.

A fronte del rifiuto dell'Alitalia di corrisponderle una compensazione pecuniaria di EUR 250, nonché di EUR 10 per spese telefoniche, la sig.ra Wallentin-Hermann ha avviato un procedimento giudiziario. Dopo che l'Alitalia ha interposto appello avverso la sua condanna in primo grado, la Corte d'appello civile in materia commerciale di Vienna deve ora decidere se i problemi tecnici sfociati nella cancellazione del volo rientravano nelle «circostanze eccezionali» che esonerano dalla compensazione pecuniaria. Tale giudice ha adito la Corte di giustizia delle Comunità europee affinché interpreti detta nozione.

Nella sua odierna sentenza, la Corte constata che, tenuto conto delle particolari condizioni in cui si svolge il trasporto aereo e del grado di sofisticatezza tecnologica degli aeromobili, i vettori aerei devono regolarmente fare fronte, nell'esercizio della loro attività, a svariati problemi tecnici inevitabilmente connessi al funzionamento di tali apparecchi. Risolvere un problema tecnico causato da una carenza nella manutenzione di un apparecchio deve quindi essere considerato inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo. Di conseguenza, **problemi tecnici emersi in occasione della manutenzione degli aeromobili, o a causa di una carenza di manutenzione, di per sé non possono costituire «circostanze eccezionali».**

Non si può tuttavia escludere che problemi tecnici rientrino in «circostanze eccezionali», purché essi discendano da eventi non inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggano all'effettivo controllo di quest'ultimo. Così sarebbe, ad esempio, nel caso in cui il costruttore degli apparecchi che costituiscono la flotta del vettore aereo in questione, o una competente autorità, rivelasse che tali apparecchi, già in servizio, presentano un vizio di fabbricazione nascosto che incide sulla sicurezza dei voli. Così sarebbe altresì in presenza di danni cagionati agli aeromobili da atti di sabotaggio o di terrorismo.

La Corte spiega che, atteso che non tutte le circostanze eccezionali determinano un esonero, **spetta a colui che vuole avvalersene dimostrare che, anche mettendo in campo tutti i mezzi di personale, di materiale e di risorse finanziarie di cui disponeva, egli non avrebbe palesemente potuto evitare, se non a pena di acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa nel momento pertinente, che le circostanze eccezionali cui doveva far fronte comportassero la cancellazione del volo.** La circostanza che un vettore aereo abbia rispettato i requisiti minimi di manutenzione di un aeromobile non è di per sé sufficiente per dimostrare che tale vettore ha adottato tutte le misure del caso per liberarlo dall'obbligo di pagare una compensazione pecuniaria.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: tutte

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-549/07>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 18 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis

tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674

Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite"

Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione

L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249

o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956